

Edizione di venerdì 25 marzo 2016

CONTENZIOSO

[Regime dell'Iva di gruppo anche per le società di persone](#)

di Luigi Ferrajoli

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Le eccedenze di interessi passivi e Rol nel consolidato fiscale](#)

di Federica Furlani

ADEMPIMENTI

[Disponibile il modello per evitare l'addebito del canone RAI](#)

di Alessandro Bonuzzi

IVA

[Singoli servizi turistici esclusi dal regime IVA delle agenzie viaggio](#)

di Marco Peirola

ADEMPIMENTI

[Tempo di spesometro ... anche per gli esonerati](#)

di Eleonora Pallante, Luigi Scappini

BACHECA

[La fase finale della procedura e l'azione revocatoria – OneDay Master](#)

di Euroconference Centro Studi Tributarî

CONTENZIOSO

Regime dell'Iva di gruppo anche per le società di persone

di **Luigi Ferrajoli**

Con la **sentenza delle Sezioni Unite n. 1915/16** la Corte di Cassazione ha stabilito che il particolare regime previsto dall'art.73, co.3, d.P.R. n.633/72 relativo alla "**Iva di gruppo**", secondo cui "*le dichiarazioni delle società controllate sono presentate dall'ente o società controllante all'ufficio del proprio domicilio fiscale e i versamenti di cui agli artt. 27, 30 e 33 sono fatti all'ufficio stesso per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o società controllante e dalle società controllate, al netto delle eccedenze detraibili*", trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la **società controllante** sia una **società di persone**.

La questione rimessa alle Sezioni Unite riguarda l'**estensione del regime dell'Iva di gruppo** anche all'ipotesi in cui la società controllante non sia una società di capitali, in considerazione del fatto che, mentre la normativa primaria e quella secondaria di riferimento (art.73, co.3, d.P.R. n.633/72 e D.M. n.11065/79) usano la locuzione "**ente o società controllante**", **che non comporta la necessaria esclusione delle società di persone dall'ambito di applicazione** della sua previsione, la circolare ministeriale n. 16/360711 del 28.02.1986, seguita da alcune risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate (risoluzioni n. 22/E/2005 e n. 347/E/2002), **nega decisamente** che **tale regime** possa trovare applicazione **quando la società controllante sia una società di persone**; ed, inoltre, indicazioni contraddittorie si rinvenivano nelle istruzioni per la liquidazione dell'Iva periodica e per la dichiarazione annuale.

Le Sezioni Unite ricostruiscono il regime dell'Iva di gruppo, chiarendo che si tratta di un **particolare meccanismo di assolvimento dell'imposta, peraltro facoltativo**, che comporta la perdita da parte delle società controllate della disponibilità dei rispettivi saldi Iva ed il trasferimento dei relativi crediti e debiti d'imposta alla società controllante, così da consentire a quest'ultima di **compensare**, con operazione algebrica, **i saldi a credito o a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche e dalle dichiarazioni annuali** proprie e delle società partecipate e di rimanere, in tale modo, l'unico soggetto legittimato al versamento, ovvero ad effettuare la scelta annuale fra il rimborso o l'accredito nell'anno successivo dell'eccedenza detraibile di gruppo.

L'utilizzo di tale regime determina un **vantaggio di natura eminentemente finanziaria**, consistente nella possibilità di ottenere un **sollecito rimborso** dei crediti Iva vantati da una o alcune società del gruppo, **mediante compensazione** con l'eventuale Iva a debito di altra o altre società del gruppo medesimo. In tale modo, attraverso la liquidazione unitaria, è possibile evitare che all'interno del medesimo gruppo le società a debito **debbano versare immediatamente l'imposta** e quelle a credito debbano attendere i tempi, non celeri, del rimborso.

La Corte di Cassazione precisa che la questione deve essere risolta sulla base della normativa interna dal momento che la direttiva comunitaria disciplinante la materia non è direttamente applicabile nell'ordinamento interno, attribuendo agli Stati membri solo la **facoltà di disciplinare la liquidazione unitaria dell'imposta** nel caso di gruppo sociale. Al riguardo, la normativa primaria contenuta nell'art.73, co.3, d.P.R. n.633/72 delinea l'ambito soggettivo della disciplina mediante l'uso della locuzione **ente o società controllante** (riferibile certamente anche **alle società di persone**) e la normativa secondaria di attuazione, contenuta nel **D.M. n.11065/79**, mentre, con riferimento al soggetto controllante, ripropone la generica qualificazione di "ente o società controllante", circoscrive il campo delle società controllate rilevanti ai fini del regime "Iva di gruppo" **alle sole società di capitali**; questo riferimento – secondo le circolari ministeriali sopra indicate – lascerebbe intendere che **entrambi i soggetti** (controllante e controllate) **dovrebbero assumere la veste di società di capitali**.

Le **Sezioni Unite** – chiarito in termini generali che la prassi ministeriale non ha alcun valore normativo, e che la norma di legge è gerarchicamente sovraordinata alla normativa regolamentare – rilevano che anche la normativa secondaria **non contempla alcuna testuale esclusione delle società di persone** dal novero dei soggetti controllanti che vengono qualificati con la generica locuzione "ente o società controllante".

A tale dato testuale deve poi essere affiancata una **considerazione di carattere sistematico**, consistente nel fatto che la stessa disciplina secondaria contenuta nel D.M. n.11065/79, nel prevedere che le società controllate, ai fini del regime dell'Iva di gruppo, devono essere necessariamente società di capitali, **si pone in contrasto con la normativa primaria di legge**; contrasto che, secondo le regole generali sulla gerarchia delle fonti, non può che comportare la **disapplicazione della normativa secondaria** in contraddizione con la norma di legge gerarchicamente sovraordinata. Infatti, la norma primaria contenuta nell'art.73, co.3, d.P.R. n.633/72 si limita ad attribuire alla normativa secondaria il compito di stabilire le **modalità di dichiarazione e versamento, ma non quello di alterare l'ambito di applicazione soggettiva del regime**.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Le eccedenze di interessi passivi e Rol nel consolidato fiscale

di **Federica Furlani**

La **deducibilità degli interessi passivi** per i soggetti Ires è regolata **dall'art. 96 del Tuir**, che stabilisce che gli interessi passivi e gli altri oneri assimilati sostenuti in un determinato periodo di imposta possono essere **dedotti fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati**.

Per la parte eccedente è possibile la deduzione nel limite del **30% del Rol** della gestione caratteristica, determinato dalla differenza tra il **valore della produzione** (voce A. di conto economico) ed i **costi della produzione** (voce B. di conto economico), con esclusione delle voci relative agli **ammortamenti** delle immobilizzazioni materiali ed immateriali (voci B.10.a e B.10.b) e dei **canoni di leasing** relativi a beni strumentali (classificati nella voce B.8).

Tralasciando l'analisi generale della normativa, l'art. 96, comma 7, del Tuir, disciplina uno dei pochi vantaggi ancora rimasti in caso di adesione al regime del **consolidato fiscale nazionale** (artt. 117 e seguenti del Tuir), che ricordiamo essere un regime di tassazione opzionale che permette alle società partecipanti, appartenenti ad uno stesso gruppo, di determinare l'Ires in maniera **unitaria**, attraverso la determinazione di una base imponibile comune data dalle somma delle singole posizioni individuali delle singole società.

La norma consente infatti di poter **compensare a livello di gruppo** l'eventuale **eccedenza di interessi passivi** che si genera in capo ad una società aderente al consolidato fiscale con **l'eccedenza di Rol** maturata in capo ad un'altra società della **fiscal unit**, con abbattimento della base imponibile Ires a livello di gruppo.

Come precisato dalla **circolare dell'Agenzia delle entrate n. 19/E/2009** questa regola di compensazione non si applica per quelle eccedenze (di interessi e di Rol) che una società ha maturato prima di accedere al consolidato fiscale, che resteranno pertanto utilizzabili solo nell'ambito della singola società che le ha prodotte.

La società che matura nel periodo un'eccedenza di interessi passivi **può attribuirli al consolidato** fino a concorrenza di eccedenze di Rol di altre consolidate: in caso di incapienza o indisponibilità di eccedenze di Rol, l'eccedenza di interessi passivi resta nella **sfera individuale** della società che l'ha maturata e potrà essere dedotta in proprio dalla stessa società se questa maturerà delle eccedenze di Rol negli esercizi successivi, o in mancanza potrà essere trasferita al consolidato se negli esercizi seguenti altre imprese aderenti alla **fiscal unit** avranno prodotto e messo a disposizione delle nuove eccedenze di Rol.

Analogamente anche la società che nell'esercizio produce una **eccedenza di Rol è libera di trasferirla o meno al consolidato**; però, se non la trasferisce al consolidato nell'esercizio della sua formazione (per assenza di eccedenze di interessi, o per scelta) la può riportare in avanti **solo individualmente**, e quindi potrà utilizzarla esclusivamente in proprio, senza poterla più trasferire al consolidato negli esercizi seguenti.

Come osservato dalla **circolare Assonime n. 46/2009**, non è invece prevista la possibilità di compensare eccedenze di interessi attivi di una consolidata con interessi passivi di altre società della *fiscal unit*.

È importante evidenziare che il trasferimento al gruppo delle eccedenze di interessi passivi e Rol deve trovare **specificata regolamentazione nell'ambito degli accordi di consolidamento**: ricordiamo a tal proposito che il legislatore fiscale non ha disciplinato compiutamente i rapporti che si instaurano tra le società aderenti alla tassazione consolidata, lasciando alla **libera volontà** delle parti la scelta di come regolare i predetti rapporti.

In quest'ottica è necessario individuare negli accordi il **soggetto fruitore del beneficio fiscale** connesso alla "rettifica di consolidamento" relativa alla variazione in diminuzione degli interessi passivi computati come indeducibili in capo alla singola società consolidata, ma compensati con il Rol di altra società consolidata, anche se può risultare particolarmente difficile individuare soluzioni definitive.

Il beneficio può infatti essere riconosciuto alla società che trasferisce al consolidato le eccedenze di interessi passivi indeducibili o a quella che trasferisce il Rol eccedente, o può essere ripartito con diverse percentuali tra le due.

È possibile inoltre prevedere delle specifiche o generiche **clausole di salvaguardia**: ad esempio prevedere contrattualmente che, se la società che trasferisce al consolidato eccedenze di interessi passivi senza ottenimento di alcun beneficio (attribuito alla società che apporta il Rol eccedente), in un esercizio successivo presenta eccedenze di ROL non compensabili con eccedenze di interessi passivi trasferibili al consolidato, allora la stessa avrà diritto a vedersi **restituiti i benefici fiscali** corrispondenti agli interessi passivi in precedenza trasferiti.

La scelta è quindi rimessa alla libera contrattazione delle parti, ricordando il principio di **irrilevanza fiscale degli importi trasferiti infragruppo** in conseguenza dell'adesione al regime di consolidato fiscale (art. 118, co. 4, Tuir), nel limite massimo dell'imposta teorica cui le stesse somme sono commisurate.

ADEMPIMENTI

Disponibile il modello per evitare l'addebito del canone RAI

di **Alessandro Bonuzzi**

Il [provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 45059](#) di ieri approva il modello di dichiarazione che consente di **evitare l'addebito del canone RAI** nella bolletta dell'energia elettrica.

La presentazione entro il prossimo **30 aprile**, per posta, ovvero entro il prossimo **10 maggio**, in via telematica, ha effetto per l'**intero ammontare** del canone dovuto per il **2016**.

L'ente preposto a ricevere la dichiarazione sostitutiva che i contribuenti devono rendere ai sensi **dell'articolo 47 D.P.R. 445/2000** è l'Agenzia delle entrate. La trasmissione può avvenire:

- **direttamente** dal cittadino mediante una specifica applicazione *web* disponibile sul sito internet dell'Agenzia oppure, nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta all'indirizzo: Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino;
- tramite un **intermediario abilitato**.

Il provvedimento precisa che è possibile presentare il modello quando si verifica una delle seguenti situazioni:

1. **non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni** per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;
2. non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un **apparecchio televisivo ulteriore** rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo;
3. il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad **altro componente della stessa famiglia anagrafica**, di cui il dichiarante deve comunicare il codice fiscale (ciò può accadere quando due soggetti fanno parte della stessa famiglia anagrafica, ma sono titolari di utenze elettriche separate);
4. vi è la necessità di **variare una dichiarazione sostitutiva già presentata**, perché i presupposti sono cambiati.

Nei primi due casi (a e b), **in via transitoria**, essendo quello in corso il primo anno di applicazione della disciplina, la dichiarazione presentata

- per posta **entro il 30 aprile 2016** o
- in via telematica **entro il 10 maggio 2016**

ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2016.

Ancora, la dichiarazione presentata

- per posta dal 1° maggio ed entro il 30 giugno 2016 e
- in via telematica dall'11 maggio al 30 giugno 2016

ha effetto solo per il canone dovuto per il **secondo semestre solare del 2016**. La dichiarazione presentata dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l'intero **canone dovuto per l'anno 2017**.

A regime, invece, la dichiarazione sostitutiva presentata **entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento ha effetto per l'intero canone dovuto**. Se la presentazione è eseguita successivamente ma entro il **30 giugno**, si può beneficiare solamente del mancato addebito della quota parte del canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazione.

Per le **nuove utenze** di energia elettrica per uso domestico residenziale, la dichiarazione ha effetto fin dall'attivazione se presentata entro la fine del primo mese successivo a quello di apertura dell'utenza. In via transitoria, per le utenze attivate a gennaio e febbraio 2016, il modello con la dichiarazione sostitutiva presentato entro il **30 aprile prossimo**, ha effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.

La dichiarazione di cui alla precedente **lettera c**, da presentare quando il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, ha effetto per l'**intero canone dovuto** per l'anno di presentazione. In pratica, affinché nulla venga addebitato, la comunicazione deve essere fatta entro la fine dell'anno di riferimento.

Relativamente alla fattispecie della **lettera d** dell'elenco, la dichiarazione sostitutiva di variazione dei presupposti di una precedentemente resa ha effetto per il canone dovuto dal **mese in cui è presentata**.

Da ultimo, si evidenzia che il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile sui siti internet dell'Agenzia delle Entrate, **www.agenziaentrate.it**, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, **www.finanze.it**, e della Rai, **www.canone.rai.it**.

IVA

Singoli servizi turistici esclusi dal regime IVA delle agenzie viaggio

di **Marco Peirola**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4776 dell'11 marzo 2016, si è pronunciata sull'**ambito oggettivo di applicazione del regime speciale** previsto, per le agenzie di viaggio, dall'art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972, in base al quale, per le operazioni dirette alla realizzazione del viaggio, considerate come prestazione unica, la base imponibile, corrispondente al prezzo al netto dell'IVA, va ragguagliata al **margine dell'agenzia**, ossia alla differenza fra l'importo totale a carico del viaggiatore, al netto dell'imposta, e il costo effettivo sostenuto dall'agenzia per le cessioni e le prestazioni di altri soggetti passivi, nella misura in cui da tali operazioni il viaggiatore tragga direttamente vantaggio.

Nel caso di specie, una società esercente attività di agenzia di viaggi, che vende servizi turistici organizzati in proprio o da terzi, è stata sottoposta ad una verifica fiscale in esito alla quale sono state riscontrate alcune irregolarità in merito al regime impositivo applicato alla **fornitura di singoli servizi svincolati dall'organizzazione del viaggio**.

L'Agenzia delle Entrate, in particolare, ha escluso che ai singoli servizi turistici resi **in nome e per conto di terzi** fosse applicabile il regime speciale e, a fondamento di questa conclusione, ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza comunitaria.

L'obiettivo perseguito dalle regole sul regime speciale è quello di **evitare le difficoltà** che deriverebbero agli operatori economici dall'osservanza della disciplina generale per ciò che riguarda la determinazione del luogo impositivo, della base imponibile ed della detrazione dell'imposta pagata "a monte", a causa della **pluralità delle prestazioni** ed, eventualmente, dei **luoghi** in cui le stesse vengono fornite. Di qui la necessità di applicare il regime speciale, che si pone in deroga alle regole generali in tema di IVA, soltanto nelle ipotesi in cui l'obiettivo citato possa essere perseguito, vale a dire rispetto alle **prestazioni acquistate da terzi in nome proprio dall'agenzia** (Corte di giustizia, 26 ottobre 2012, causa C-557/11, *Kozak*).

In ragione di questa finalità, i giudici comunitari hanno escluso l'applicazione del regime speciale per la vendita di **singoli biglietti d'ingresso all'opera** da parte dell'agenzia di viaggi, senza fornitura di una prestazione di viaggio, in quanto si determinerebbe un fenomeno di **distorsione della concorrenza**, tenuto conto che la stessa attività sarebbe assoggettata ad imposta in maniera diversa a seconda che l'operatore economico sia o meno un'agenzia di viaggi (Corte giustizia, 9 dicembre 2010, causa C-31/10, *Minerva Kulturreisen*). In linea con questa impostazione, è stato altresì affermato che la **Spagna**, escludendo dal regime speciale

le vendite al pubblico, da parte di agenzie dettaglianti che agiscono in nome proprio, di viaggi organizzati da *tour operator*, autorizzando le agenzie di viaggio ad esporre in fattura un importo globale dell'IVA privo di qualsiasi rapporto con l'imposta effettivamente pagata dal cliente e autorizzando quest'ultimo, se soggetto passivo, ad operare la detrazione, è venuta meno agli obblighi previsti dalla Direttiva n. 2006/112/CE (Corte di giustizia, 26 settembre 2013, causa C-189/11, Commissione/Regno di Spagna).

Ne discende, secondo i giudici di legittimità, che l'agenzia di viaggi, quando agisce esclusivamente in qualità di **intermediario** tra il viaggiatori e i terzi fornitori di servizi, **anziché in nome proprio**, non può avvalersi del regime speciale dell'art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972.

È noto, infatti, che il regime speciale non è applicabile nelle ipotesi in cui l'attività espletata dall'agenzia si riduca ad una **prestazione singola**, come il semplice trasporto o la fornitura del solo alloggio o l'esecuzione di un **solo servizio turistico**, senza che ci sia la combinazione di almeno due delle prestazioni che compongono il "pacchetto turistico" (trasporto, alloggio e servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico).

In via d'eccezione, l'art. 74-ter, comma 5-bis, del D.P.R. n. 633/1972 e l'art. 1, comma 3, del D.M. n. 340/1999 prevedono che i "**servizi singoli**" (es. camere d'albergo o posti volo) rientrano nel regime speciale se resi da altri soggetti ed acquisiti nella disponibilità dell'agenzia **anteriamente alla specifica richiesta del viaggiatore**.

In ogni caso, l'applicazione del regime speciale presuppone che le prestazioni rese siano **acquistate presso terzi**, essendo escluso per i servizi forniti **in proprio** dall'agenzia anche ove accessori al servizio turistico venduto (Corte di giustizia, 26 ottobre 2012, causa C-557/11, cit.). Si applica, pertanto, il regime ordinario per le **attività di mera intermediazione svolte dalle agenzie di viaggio su richiesta del cliente** (es. prenotazione di camere d'albergo, biglietti di trasporto, servizi di autonoleggio e acquisto di camere d'albergo).

ADEMPIMENTI

Tempo di spesometro ... anche per gli esonerati

di **Eleonora Pallante, Luigi Scappini**

È incontrovertibile come uno dei problemi italiani consiste nella **burocratizzazione** che comporta, da un lato, poca velocità nell'adeguarsi al mercato e, dall'altro, una penalizzazione in termini di **carichi adempitivi** per il contribuente.

Nonostante lo sbandierato intento del Legislatore di semplificare la "vita burocratica" delle imprese, questo spesso non accade, ne è un esempio lampante il cosiddetto **spesometro**, se analizzato in ragione del **mondo agricolo**.

Ma andiamo per gradi e ricordiamo come questo adempimento sia stato introdotto con l'articolo 21, D.L. 78/2010, e consiste nell'obbligo, per i **soggetti passivi Iva**, di comunicare, in via telematica, all'Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali, nel corso del periodo d'imposta, i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente al cedente o prestatore **superino la soglia** di 3.000 euro, al netto dell'imposta per le operazioni per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura, ovvero di 3.600 euro, comprensive dell'imposta sul valore aggiunto, per le operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura.

Scopo di tale adempimento è, come affermato nella Relazione illustrativa di accompagnamento, quello di contrastare le **frodi Iva**, dal momento che i dati messi a disposizione dal contribuente, tramite il modello, permettono un monitoraggio capillare.

L'adempimento, tuttavia, proprio in ragione di tale *ratio*, non compete a tutti i soggetti e, originariamente, tra i "graziati", vi erano anche i **produttori agricoli in regime di esonero** di cui **all'articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972**.

Del resto, tali soggetti sono **operatori minimali**, se è vero che per essere in regime di esonero è necessario aver realizzato nel corso dell'anno solare precedente o, in caso di inizio attività, prevedere di realizzare, un **volume di affari non superiore 7.000 euro** costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli rientranti nella Prima parte della Tabella A), allegata al D.P.R. 633/1972.

Si ricorda come il regime di **esonero** consiste nella dispensa dal versamento dell'Iva, nonché dagli ordinari adempimenti connessi.

E proprio in ragione di queste semplificazioni, stona la successiva previsione di cui all'**articolo 36, comma 8-bis, D.L. n. 179/2012**, con cui viene introdotto **l'obbligo per i produttori agricoli**

in regime di esonero di adempiere anch'essi allo spesometro.

Il modello di comunicazione per l'anno 2015 deve essere presentato, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, in via telematica, all'Agenzia delle entrate nel termine del:

- **11 aprile 2016** per i soggetti che effettuano la **liquidazione Iva mensile** e
- **20 aprile 2016** per i soggetti che effettuano la **liquidazione IVA trimestrale**.

Tale termine del 20 aprile è quello cui devono fare riferimento anche gli **agricoltori "esonerati"**

Infine, si osserva che, attesa la previsione che **esclude** dall'obbligo dell'emissione della certificazione fiscale le cessioni di prodotti agricoli di cui all'elenco contenuto nella Tabella A), Parte I, allegata al decreto Iva a favore di **consumatori finali**, è di tutta evidenza come l'obbligo di invio dello spesometro da parte dei soggetti in regime di esonero, appare **controproducente** o per meglio dire un adempimento che di fatto rende **superflue** le agevolazioni previste, aggiungiamo, a sistema.

BACHECA

La fase finale della procedura e l'azione revocatoria – OneDay Master

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

[La giornata formativa](#) intende delineare in modo pratico le funzioni e gli adempimenti che gravano sul professionista chiamato a gestire la fase finale della procedura fallimentare, anche alla luce delle importanti novità introdotte in materia. Si evidenzieranno, inoltre, gli aspetti principali relativi all'azione revocatoria, sia ordinaria che fallimentare, quale strumento di recupero a disposizione del curatore. Il tutto avendo riguardo alle indicazioni desumibili dalla migliore prassi professionale e dai più recenti orientamenti giurisprudenziali.

PROGRAMMA

LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO FALLIMENTARE

- Il programma di liquidazione
- La realizzazione dell'attivo

PRATICA PROFESSIONALE: esame di atti e documenti

GLI ADEMPIMENTI FINALI

- Il rendiconto e i riparti
- La chiusura e riapertura del fallimento

PRATICA PROFESSIONALE: esami di atti e documenti

REVOCATORIA E AZIONI DI RECUPERO A DISPOSIZIONE DEL CURATORE

- L'attività del curatore nella revocatoria ordinaria e fallimentare
- Gli effetti del fallimento per i creditori e l'opponibilità della compensazione

PRATICA PROFESSIONALE: esame di atti e documenti

SEDI E DATE

Bologna – Hotel NH De La Gare – 07/04/2016

Roma – Centro Congressi Cavour – 08/04/2016

Trento – Hotel NH Trento – 05/04/2016

Venezia – Novotel Venezia Mestre Castellana – 06/04/2016

CORPO DOCENTE

Andrea Silla